

debba o no piuttosto attribuirsi a poca abilità nello scrivere ;

« Che quindi sotto doppio rapporto a 315 deve ridursi il numero dei voti riportati dal signor Favale e che possono essergli attribuite ;

« Considerato che le due schede state contestate avanti l'ufficio della quarta sezione e nelle quali si leggono le parole *commendatore Camillo Ferrari, commendatore Camillo Ferraris* in una votazione di ballottaggio non possono non essere giudicate riferibili alla persona del signor Ferrati, contenendo le medesime il titolo onorifico ed il nome di lui, e non riscontrandosi che qualche inesattezza in alcuna delle lettere del cognome ; di quale inesattezza è agevole immaginarsi le molteplici e facili involontarie cause ;

« Che perciò ai 315 voti stati attribuiti al signor Ferrati nella ricognizione dei voti dell'intero collegio, altri due se ne debbono aggiungere ; di guisa che a 317 ascenderebbe il numero dei voti da lui riportati e che debbono essergli contati ;

« Che, anche per supposizione ammessa la nullità di queste due schede, sempre si riuscirebbe alla stessa conseguenza, perciocchè si verificherebbe il caso della parità di voti fra i due concorrenti, ed il signor Ferrati per ragione di età avrebbe diritto alla preferenza voluta dalla disposizione dell'articolo 93 della legge elettorale ;

« Per questi motivi, a maggioranza di voti, conclude di proporre alla Camera di volere annullare la proclamazione del signor cavaliere avvocato Casimiro Favale e proclamare deputato del 1° collegio di Torino il signor commendatore ingegnere Camillo Ferrati. »

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta che sono perchè, annullata la proclamazione del deputato del primo collegio di Torino nella persona dell'avvocato Casimiro Favale, sia invece proclamato deputato dello stesso collegio l'ingegnere Camillo Ferrati.

(Sono approvate.)

LACAVA, segretario. (*Legge*) Collegio di Lacedonia.

« La Giunta per la verificazione delle elezioni,

« Visti ed esaminati gli atti relativi all'elezione del collegio di Lacedonia in persona di due candidati, il professore Francesco De Sanctis ed il signor Serafino Soldi ;

« Viste le proteste e le controproteste intorno alla stessa elezione ;

« Sentita la relazione del deputato Bortolucci ;

« Ritenuto che nella sezione secondaria di Andretta composta di 223 iscritti, contro la votazione di ballottaggio fu fatto fra gli altri un reclamo di nullità, perchè nella sala dell'adunanza si

fece confusione di elettori con individui non elettori, ed i votanti scrissero le loro schede in due luoghi distinti, cioè parte sopra un altare che era nella sala stessa e parte a tergo del medesimo altare in modo che non erano veduti a scrivere dagli altri elettori e dall'ufficio ;

« Che a sostegno di questo reclamo inserito nel verbale della votazione s'invoca l'attestazione dell'ufficio stesso, il quale, prima di chiudere il verbale medesimo, dichiara e scrive così : « All'ufficio « non consta, per la confusione prodotta dalla moltitudine degli elettori, se nella sala vi si siano introdotte persone estranee all'assemblea. Di vantaggio l'ufficio dichiara che gli elettori scrissero le « schede in due luoghi distinti, uno posto a vista « degli elettori e propriamente sull'altare che in « detta sala vi esisteva, e l'altro a tergo del detto « altare in modo che l'elettore non era a vista dell'assemblea. Detto altare è situato nella stessa « sala ; »

« Che a parte il dubbio nascente da questa maniera confusa e tumultuaria di rendere il voto, che individui estranei al corpo elettorale siano stati ricevuti all'urna, egli è certo che fu manifestamente violato il principio supremo consacrato nel nostro sistema elettorale, e più volte riconosciuto e confermato dalla Camera, vale a dire il segreto del voto, e conseguentemente la sua sincerità e libertà piena ed assoluta, che si vuole garantita dalla legge, coll'obligare l'elettore a ricevere dalle mani del presidente dell'ufficio il bollettino, e a scriverlo bensì in luogo separato da quello del seggio, ma in presenza dell'assemblea, affinchè ognuno possa vedere che l'elettore compie l'atto materiale dello scrivere, e sia tolto così il pericolo che vengano portate all'urna schede confezionate e scritte fuori della stessa assemblea.

« Che così essendo le cose, le operazioni elettorali della sezione di Andretta erano radicalmente nulle, e questa nullità influendo sul numero degli elettori della sezione medesima in raffronto con quello rispettivamente riportato dai due candidati, sul risultato della votazione di ballottaggio in tutto il collegio, senza arrestarsi all'esame degli altri motivi di ricorso, la Giunta riconosceva la imprescindibile necessità di annullare l'intero ballottaggio, non dovendo tacere nello stesso tempo, che male operarono i componenti l'ufficio centrale del collegio, quando erigendosi a giudici della controversia insorta sulla legalità e validità delle operazioni elettorali di Andretta, ed erroneamente interpretando gli articoli 72, 86 e 89 della legge elettorale, si arrogarono la facoltà di risolvere detta controversia, demandata esclusivamente al supremo potere della